

36.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 3 – Assenza di rappresentanti del Governo all'Assemblea generale delle Na- zioni Unite sull'aids)	10
Missioni vevoli nella seduta del 25 settem- bre 2001	3	(Sezione 4 – Ordinanza della prefettura di Torino sulla vendita di bevande in conte- nitori idonei all'offesa della persona)	11
Progetti di legge (Annunzio; Modifica del titolo di una proposta di legge; Assegna- zione a Commissioni in sede referente) ..	3, 4	(Sezione 5 – Episodi di violenza in Puglia)	11
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	Disegno di legge di conversione S. 595 (ap- provato dal Senato) n. 1586	13
Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina	6	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	13
Ritiro di una richiesta di parere parlamen- tare su una proposta di nomina	6	Disegno di legge di conversione S. 596 (ap- provato dal Senato) n. 1587	14
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	6	(Sezione 1 – Articolo unico)	14
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 2 – Articoli del decreto-legge)	14
Interrogazioni	8	Disegno di legge di conversione n. 1536	15
(Sezione 1 – Revoca dell'embargo nei con- fronti dell'Iraq)	8	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	15
(Sezione 2 – Dichiarazioni rese dall'ex ispet- tore delle Nazioni Unite Scott Ritter).....	8		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	15	(Sezione 2 – Emendamento all’articolo 1 del decreto-legge)	17
(Sezione 3 – Ordini del giorno)	16	(Sezione 3 – Ordini del giorno)	17
Disegno di legge di conversione n. 1544	17	Mozioni Violante ed altri n. 1-00015 e Franz ed altri n. 1-00018 sulle forme di comunicazione dell’indirizzo politico governativo	20
(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	17	(Sezione 1 – Mozioni)	20

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 25 settembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Berselli, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Malgieri, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Molgora, Mussi, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Piscitello, Polledri, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Taormina, Tarditi, Tassone, Tocci, Tortoli, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

(Alla ripresa della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berselli, Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Molgora, Mussi, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Piscitello, Polledri, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tarditi, Tassone, Tocci, Tortoli, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berselli,

Biondi, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Molgora, Mussi, Naro, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Piscitello, Polledri, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tarditi, Tassone, Tocci, Tortoli, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annuncio di proposte di legge.

In data 24 settembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PECORELLA: « Disposizioni transitorie sulla conversione del ricorso per Cassazione in ricorso in appello » (1636);

PECORELLA: « Modifiche all'articolo 57 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, in materia di limite di permanenza dei magistrati presso le sezioni delle indagini preliminari » (1637);

MAZZUCA: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 » (1638);

DEIANA ed altri: « Norme in materia di identificazione delle forze dell'ordine » (1639);

VITALI e MARRAS: « Disposizioni in materia di differimento delle udienze nel processo civile » (1640);

VITALI e MARRAS: « Disposizioni per favorire lo sviluppo dell'attività culturale, artistica ed editoriale » (1641);

VITALI e MARRAS: « Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernenti la revisione dei ruoli del personale e la disciplina dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria » (1642);

VITALI e MARRAS: « Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di artigianato » (1643);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE VITALI e MARRAS: « Modifiche agli articoli 107 e 110 della Costituzione in materia di esercizio dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati » (1644).

Saranno stampate e distribuite.

Annuncio di proposte di legge d'iniziativa popolare.

In data 24 settembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Norme per la disciplina di un sistema integrato pubblico-privato di servizi per l'impiego » (1634);

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: « Delega al Governo per l'emanazione di una disciplina organica a sostegno delle organizzazioni *non-profit* operanti per finalità di pubblico interesse o di pubblica utilità » (1635).

Saranno stampate, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

La proposta di legge n. 1495, d'iniziativa dei deputati LUCIDI ed altri, ha assunto il seguente titolo: « Modifica all'articolo 342-*bis* del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari ».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SPINI e ANGIONI: « Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti temporaneamente all'estero » (880) *Parere delle Commissioni III, V e XI;*

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Modifica dell'articolo 51 della Costituzione » (1583).

II Commissione (Giustizia):

« Misure contro la tratta di persone » (1584) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.*

VII Commissione (Cultura):

MAZZUCA: « Disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione dei mezzi di comunicazione di massa » (310) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI, IX, XII e XIV;*

ANGELA NAPOLI: « Istituzione dell'ordine professionale dei traduttori e interpreti » (766) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), III e V.*

X Commissione (Attività produttive):

STAGNO d'ALCONTRES ed altri: « Norme per la disciplina del settore delle case da gioco » (1395) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

LO PRESTI ed altri: « Provvidenze in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio » (1382) *Parere delle Commissioni I, IV e V.*

XII Commissione (Affari sociali):

BURANI PROCACCINI: « Legge quadro sulla famiglia » (155) *Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PECORARO SCANIO: « Disciplina delle terapie non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia » (1054) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente):

MALGIERI: « Modifica dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, in materia di recupero e manutenzione dei beni culturali di particolare interesse ambientale e artistico e dei centri storici distrutti o danneggiati da calamità naturali o eventi dolosi » (1404) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, le comunicazioni relative ai decreti ministeriali n. 46624 e n. 58440, che apportano variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2001.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla III Commissione permanente (Affari esteri) ed alla V Commissione permanente (Bilancio).

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutte trasmesse alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottodicate Commissioni:

n. 64241 - *alla VII Commissione (Cultura);*

n. 70670 - *alla X Commissione (Attività produttive);*

n. 48063 - *alla IX Commissione (Trasporti).*

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2001, che sono tutte

trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

due decreti del 2 agosto 2001 del Ministero dell'interno - *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

un decreto del 26 luglio 2001 del Ministero per i beni e le attività culturali - *alla VII Commissione (Cultura)*;

un decreto n. 30186/212 del 9 agosto 2001 del Ministero dell'interno - *alla VIII Commissione (Ambiente)*;

cinque decreti nn. 6412, 6493, 6887, 6910 e 8622 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - *alla IX Commissione (Trasporti)*.

Richieste di parere parlamentare su proposte di nomina.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 18 settembre 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe GUACCI a presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro (7).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 settembre 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Enrico CERVONE a componente della commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (8).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze).

Ritiro di una richiesta di parere parlamentare su una proposta di nomina.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 25 settembre 2001, ha comunicato di ritirare la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe GUACCI a presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro (7).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della difesa, con lettera in data 19 settembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma annuale di A/R n. 006/2001, relativo all'acquisizione di n. 350 mortai leggeri cal. 60 millimetri (41).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 ottobre 2001.

Il ministro della difesa, con lettera in data 19 settembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SME 11/2001, relativo alla produzione di terminali MIDS-LVT (42).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 25 ottobre 2001.

Il ministro delle comunicazioni ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, la richiesta di parere parlamentare sulle modifiche all'articolo 5 dello statuto della RAI - Radiotelevisione italiana Spa.

Tale richiesta è assegnata dal Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo

generale e la vigilanza dei servizi radio-televisivi, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 ottobre 2001 (43).

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Revoca dell’embargo nei confronti dell’Iraq)**A)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che:

il Parlamento italiano si è già formalmente espresso, con un voto pressoché unanime, per la revoca dell’embargo nei confronti dell’Iraq;

la presa di posizione – che prescindeva totalmente da valutazioni di natura politica in senso stretto – poneva al centro dell’attenzione l’ingiustizia delle terribili sofferenze inflitte, ormai da anni, al popolo irakeno, e segnatamente ai vecchi ed ai bambini;

ancora oggi l’embargo continua a mietere vittime, mentre il Presidente Saddam Hussein continua a governare sul suo Paese senza problemi di sorta;

anche al fine di favorire l’auspicato processo di normalizzazione, peraltro, sarebbe indispensabile ed opportuno che fossero eliminate le cosiddette *no fly zone* e cioè le due zone interdette al volo di aerei, zone che coprono oltre la metà dello spazio aereo irakeno ed oltre 220.000 chilometri quadrati di superficie;

ufficialmente nate su iniziativa di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia dopo la fine della guerra del golfo per proteggere curdi e sciiti dagli attacchi dell’aviazione irakena, le *no fly zone* non sono mai state autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sicché, dal punto di

vista del diritto internazionale, sono da qualificarsi come veri e propri atti di reiterata quotidiana pirateria aerea, visto che i pattugliamenti anglo-americani addirittura non consentono alle difese contraeree irakene di inquadrare nei radar i velivoli alleati, pena l’immediato attacco armato;

la Francia, peraltro, sin dal 1997 si è significativamente ritirata dall’operazione *no fly zone* a nord del 36° parallelo mentre non ha mai partecipato alla *no fly zone* sino al 33° parallelo –:

se, anche in ragione dell’avvio della politica di normalizzazione varata dal Parlamento italiano, non sia ritenuto importante iniziare dalla eliminazione delle *no fly zone* rappresentando ai Governi alleati di Stati Uniti e Gran Bretagna la insostenibilità di una iniziativa che, proprio in quanto mai autorizzata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è da considerarsi totalmente illegittima dal punto di vista del diritto internazionale e che, comunque, condanna l’Iraq ad un isolamento nei rapporti con il mondo intero che non favorisce certamente l’evolversi della situazione politica interna ed il disgelo nei rapporti internazionali.(3-00095)

(17 luglio 2001).

(Sezione 2 – Dichiarazioni rese dall’ex ispettore delle Nazioni Unite Scott Ritter)**B)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE, ARRIGHI, TAGLIALATELA, CATANOSO, CAR-

RARA e LOSURDO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la necessità di por fine, senza indugio, alle sofferenze del popolo irakeno ha trovato forte eco nel Parlamento europeo e nel Parlamento italiano;

sembra peraltro che ogni tentativo di ottenere la revoca dell'embargo e l'abolizione delle due *no fly zone* sia destinato a cadere nel nulla a causa della pervicace ostinazione dei Governi inglese ed americano;

per tentare di attribuire dignità a tale durissima ed intrasigente posizione, la comunità occidentale continua ad alimentare l'immagine di un Governo irakeno ostinatamente determinato a non accettare le verifiche internazionali dei propri arsenali militari;

la protestata innocenza dei governanti irakeni non ha mai trovato credito, stante il corale atteggiamento critico assunto dalla quasi totalità della stampa mondiale;

in questo quadro mediatico decisamente ostile al Presidente Saddam Hussein, ha destato serio imbarazzo la recentissima dichiarazione confessoria resa da Scott Ritter, ex-ufficiale dei servizi segreti della marina statunitense;

Scott Ritter, ex-ispettore delle Nazioni Unite in Irak, ha accusato gli Stati Uniti di aver ingannato la comunità internazionale e di avere ricercato, nel 1998, lo scontro con Baghdad per poter giustificare una serie di bombardamenti decisi dall'aeronautica anglo-americana;

è bene ricordare che Scott Ritter faceva parte del gruppo di ispettori dell'Onu incaricati di ispezionare le strutture belliche irakene per assicurarsi che non servissero alla produzione di armi di distruzioni di massa;

in un documentario di 90 minuti realizzato dalla rete televisiva Abc e presentato in anteprima alle Nazioni Unite in data 18 luglio 2001, il Ritter ha affermato di essersi dovuto faticosamente sottrarre

alle pressioni esercitate da elementi dell'amministrazione statunitense che gli chiedevano di provocare uno scontro con il regime di Saddam Hussein;

a dispetto del coraggioso rifiuto di Scott Ritter di prestarsi ad una operazione tanto illegittima quanto criminale in quanto finalizzata a creare il clima giusto per lanciare nuove ondate di bombardamenti anglo-americani, la manovra è comunque riuscita in quanto ad essa si sarebbe prestato un altro ispettore delle Nazioni Unite, l'australiano Roger Hill;

secondo la confessione di Scott Ritter, lo stesso Consiglio di sicurezza dell'Onu manterrebbe il regime sanzionatorio nei confronti dell'Irak esclusivamente per ragioni politiche mentre la preoccupazione per un Irak armato di atomica o di testate chimiche in realtà sarebbe unicamente un pretesto per giustificare la politica di ostilità nei confronti del regime del Presidente Saddam Hussein;

ovviamente la stampa irakena, ed in particolare il quotidiano governativo *al-Thawra*, ha immediatamente sottolineato come le confessioni di Scott Ritter dimostrino «l'ingiustizia inflitta dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna all'Irak»;

l'oscura vicenda getta una luce sinistra nello scontro, ormai decennale, fra Stati Uniti e Gran Bretagna, da una parte, ed Irak dall'altra, anche perché negli ultimi anni altri ispettori dell'Onu hanno rassegnato le dimissioni dai loro incarichi denunciando gravi interferenze da parte degli Stati Uniti per criminalizzare artificiosamente la posizione irakena;

in un quadro siffatto, ancor più efficacemente la diplomazia italiana ed europea debbono operare per l'immediata revoca dell'embargo e per la immediata eliminazione delle due inique *no fly zone* che, è bene ricordarlo, non sono mai state né autorizzate né ratificate dalle Nazioni Unite;

appare inoltre necessario che il Governo italiano valuti la necessità di ripri-

stinare normali relazioni diplomatiche con l'Irak, come del resto già è stato fatto da altri Paesi occidentali —:

se il Governo italiano ritenga attendibili le dichiarazioni rese dall'ex-ispettore delle Nazioni Unite Scott Ritter in relazione alle pressioni esercitate da ambienti statunitensi per ricercare artificialmente lo scontro con il Governo irakeno al fine di giustificare una nuova ondata di bombardamenti aerei;

se non ritenga significativo il fatto che, in precedenza, altri ispettori delle Nazioni Unite si sono dimessi sostanzialmente per le stesse ragioni;

se non si ritenga, dunque, di dover accentuare ed accelerare le iniziative diplomatiche per addivenire alla revoca immediata dell'embargo e, ancor più, delle due *no fly zone*. (3-00136)

(25 luglio 2001).

(Sezione 3 – Assenza di rappresentanti del Governo all'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'aids)

C)

MELANDRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che:

è in corso di svolgimento in questi giorni a New York l'Assemblea generale straordinaria delle Nazioni Unite sull'aids;

decine di rappresentanti dei Governi dei Paesi di tutto il mondo sono presenti;

non risulta essere presente nessun esponente del Governo italiano;

all'ordine del giorno della discussione il Segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, ha posto l'esigenza di individuare strategie globali di lotta all'aids che impegnino tutti i Governi;

in particolar modo è stata proposta la creazione di un fondo internazionale

destinato a finanziare progetti di prevenzione e cura della malattia soprattutto nei Paesi in cui essa è più sviluppata;

Stati Uniti, Inghilterra e Francia hanno già annunciato lo stanziamento di risorse, seppur limitate, destinate a questo fondo;

di straordinaria importanza appare in questo senso il prossimo G8 di Genova in cui la lotta all'aids sarà uno dei temi principali di discussione;

sono 36 milioni le persone affette dal virus in questo momento in tutto il mondo, ben 25 milioni delle quali solo in Africa;

5,3 milioni di nuovi casi si sono manifestati solo nel corso del 2000;

dal momento dell'insorgenza dell'aids, sono 21 i milioni di morti in tutto il mondo, oltre tre dei quali solo nel 2000;

nessuna strategia di prevenzione e cura a livello nazionale appare essere sufficiente ma risulta sempre più necessario che anche a livello sopranazionale siano messe a punto strategie coordinate ed efficaci;

il lavoro della conferenza di New York è reso difficoltoso dall'avversione espressa da molti rappresentanti dei Paesi di religione musulmana di considerare tra le persone affette dal virus e bisognose di cura le persone omosessuali;

è notizia di questi giorni la disponibilità informalmente espressa dal Ministro degli affari esteri Ruggiero di presentare al prossimo G8 la proposta di costituire un fondo internazionale destinato a rendere nei Paesi in via di sviluppo le medicine anti aids meno care —:

per quale motivo il Governo italiano abbia sottovalutato l'importanza di tale avvenimento, che cade a poche settimane dallo svolgimento del G8 a Genova, e non abbia previsto di essere rappresentato da alcun suo esponente;

quale sia stata la posizione espressa dalla delegazione italiana circa l'opposi-

zione espressa da molti Paesi di religione musulmana di considerare tra le persone affette dal virus e bisognose di cura le persone omosessuali;

in che misura il Governo italiano intenda contribuire al fondo internazionale proposto dal Segretario Annan;

in quale modo le dichiarazioni rese nei giorni scorsi dal Ministro Ruggiero siano compatibili con la proposta avanzata dalle Nazioni Unite;

quale proposta il Governo Italiano in materia di lotta all'Aids intenda portare al G8 di Genova. (3-00048)

(3 luglio 2001).

(Sezione 4 – Ordinanza della prefettura di Torino sulla vendita di bevande in contenitori idonei all'offesa della persona)

D)

ARRIGHI, DELMASTRO DELLE VE-DOVE, GHIGLIA, GIANNI MANCUSO e ZACCHERA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel cuore della città di Torino, e precisamente nelle zone di San Salvario e al Balon, è proibito vendere e consumare bevande in contenitori « idonei all'offesa della persona », così come afferma una nota della prefettura di Torino;

nei giorni scorsi la prefettura di Torino aveva emanato analoghe ordinanze per le zone dei Murazzi di Porta Nuova;

il divieto vige nelle ore serali e notturne dei giorni feriali e per l'intero arco delle 24 ore del sabato e dei giorni festivi;

le ordinanze, temporalmente limitate dal 5 agosto al 30 ottobre, « sono finalizzate alla tutela della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone ed a rendere più efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli organi di polizia », così come recita la nota della prefettura;

trattasi dunque di un necessario provvedimento, dimostrativo peraltro del clamoroso e totale fallimento della politica governativa dell'ordine pubblico;

trattasi anche di un provvedimento che smentisce seccamente le reiterate e rassicuranti affermazioni dei sindaci di Torino degli ultimi anni, che hanno ridotto il centro della città in una condizione tale da costringere il prefetto della provincia ad assumere un provvedimento certo non risolutivo, ma che, comunque, riduce il numero degli oggetti atti ad offendere fra le mani delle disparatissime bande di extra-comunitari, irregolari e non, che affollano, indisturbati, da anni il centro cittadino, costringendo al « coprifuoco » gli autoctoni e, in genere, le persone per bene;

l'ordinanza prefettizia è testimonianza di un clima di intollerabile prevaricazione che, tollerato (se non implicitamente fomentato) dal precedente Governo, deve essere progressivamente eliminato per restituire la città ai residenti, con possibilità per tutti, senza generare rischi, di vendere ed acquistare ... bottiglie di vetro —:

se non ritenga significative (seppure contingentemente necessarie) le ordinanze prefettizie che proibiscono la vendita di bevande in contenitori idonei all'offesa della persona, e, in caso affermativo, quale progetto complessivo sia stato elaborato per restituire la città di Torino, offesa ed umiliata dall'inerzia del Governo e della civica amministrazione, al godimento di tutti i torinesi per bene. (3-00171)

(2 agosto 2001).

(Sezione 5 – Episodi di violenza in Puglia)

E)

ROTUNDO, BONITO e CALDAROLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 luglio, nel corso di un agguato criminale

verificatosi nella frazione Frigole di Lecce, una bimba di poco più di un anno è stata colpita all'addome;

questo agguato è avvenuto a solo una settimana di distanza dall'assassinio « per errore » di un sedicenne nel centro della città di Bari —:

quali siano le valutazioni del Governo su questi agguati criminali;

quali misure urgenti il Governo abbia adottato o intenda adottare per evitare il loro ripetersi. (3-00116)

(23 luglio 2001).

**DISEGNO DI LEGGE: S. 595 — CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2001,
N. 312, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER LA
RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI
ALL'ESTERO (APPROVATO DAL SENATO) (1586)**

(A.C. 1586 — Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, recante proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e tenuto conto del riordino delle modalità procedurali ivi previste, la seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero, di cui all'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988, è fissata in data 21 marzo 2003.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 596 — CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2001,
N. 313, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATE-
RIA DI UTILIZZO DEL GASOLIO IN AGRICOLTURA
(APPROVATO DAL SENATO) (1587)**

(A.C. 1587 — Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, recante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 1587 — Sezione 2)

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. In attesa della revisione della disciplina regolamentare concernente l'agevolazione sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, si applicano, limitatamente all'anno 2001, le disposizioni di cui al presente decreto.

2. La dichiarazione di avvenuto impiego, nell'anno 2000, dei carburanti agevolati per l'agricoltura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo

1, comma 4, del decreto-legge di cui al comma 1, è presentata entro il 31 dicembre 2001. Gli uffici incaricati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego dei predetti carburanti provvedono alla determinazione dei quantitativi da ammettere all'uso agevolato sulla base di apposita richiesta, presentata dagli interessati entro il 15 ottobre 2001, contenente l'indicazione del presumibile fabbisogno per l'anno 2001 con riferimento alle superfici coltivate e alla tipologia delle coltivazioni. Le annotazioni sul libretto di controllo dei lavori eseguiti e dei consumi di carburanti agevolati sono facoltative.

3. L'ammontare della cauzione prevista dal regolamento di cui al comma 2, nei confronti degli esercenti di depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, è ridotta del 70 per cento.

4. Il termine di scadenza del periodo nel quale è consentito commercializzare prodotti petroliferi per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, denaturati, è fissato al 31 dicembre 2001.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 4 SETTEMBRE 2001, N. 342, RE-
CANTE MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE
TECNICA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA NEL 2001 (1536)**

(A.C. 1536 – Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Per l'anno 2001, ai fini della tutela dell'incremento della biomassa delle risorse alieutiche, è istituita la misura sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di trenta giorni di interruzione tecnica, del minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Le modalità di attuazione e di erogazione dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima

ed il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 27 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le disponibilità finanziarie del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A tale fine, le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2001.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1536 – Sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE**

All'articolo 1, comma 1, le parole: « della biomassa » sono soppresse.

(A.C. 1536 — Sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il fermo pesca rappresenta motivo d'utilità per il riequilibrio biologico delle risorse marine ed il ripopolamento della fauna ittica;

il mondo della pesca, oltre ad essere favorevole a tale provvedimento, ne trae indubbi benefici;

occorre altresì disciplinare con chiarezza tutti gli strumenti di fermo ed i relativi aiuti, con particolare riferimento al fermo facoltativo delle flotte;

ogni anno si deve provvedere mediante decreto-legge, affrontando con urgenza tali problemi e, di conseguenza, risulta opportuno ed importante addvenire ad una regolamentazione organica e definitiva;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di sua competenza al fine di predisporre un provvedimento organico di disciplina ed intervento.

9/1536/1. Franci, Preda, Sedioli, Nannicini, Albertini, Marcora, Banti, Rava.

La Camera,

premesso che

il decreto-legge n. 342 del 2001 ha istituito anche per l'anno in corso la copertura sociale per gli addetti alle atti-

vità di pesca interessati dall'interruzione tecnica annuale per un massimo di trenta giorni;

il decreto ministeriale 30 luglio 2001 del MIPAF, al quale il citato decreto-legge fa riferimento per le modalità di erogazione dei contributi, ha stabilito, all'articolo 8 e seguenti, che per l'anno in corso le « misure sociali di accompagnamento » spettano ai soli marittimi delle unità iscritte nei compartimenti in cui è stato disposto il fermo obbligatorio, e non anche a quelli dei compartimenti con fermo facoltativo (ad esempio quelli dell'Alto Tirreno e Mar Ligure), limitatamente ai periodi di fermo effettivamente compiuto;

tale disposizione ha innovato rispetto a quanto sempre disposto in passato, e non appare rispondere — ancorché motivata da motivi di insufficiente copertura finanziaria — a criteri di equità e di pari trattamento tra il personale addetto alle attività di pesca marittima

impegna il Governo:

a) a modificare, con soppressione del comma 2 dell'articolo 8, il decreto ministeriale 30 luglio 2001 avente ad oggetto « Interruzione tecnica dell'attività di pesca per l'anno 2001 »;

b) in subordine, a predisporre misure idonee — anche di carattere finanziario — affinché a partire dall'anno 2002 la titolarità ad usufruire delle « misure sociali di accompagnamento » per il fermo pesca venga ripristinata in favore dei marittimi di tutte le unità che effettuino il fermo stesso, sia in forza di disposizione obbligatoria, sia di scelta facoltativa.

9/1536/2. Banti, Marcora, Sedioli, Franci, Rava, Preda, Stradiotto, Meduri.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 4 SETTEMBRE 2001, N. 344, RE-
CANTE ULTERIORI MISURE PER IL POTENZIAMENTO
DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLA
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA (1544)**

(A.C. 1544 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 settembre 2001, n. 344, recante ulteriori misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è sostituita dalla seguente:

«*a*) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in età superiore ai ventiquattro mesi;».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1544 - Sezione 2)

EMENDAMENTO RIFERITO ALL'ARTI-
COLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: a partire dal 1° gennaio 2002.

1. 1. Maninetti.

(A.C. 1544 - Sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

è necessario assicurare continuità nelle ricerche, negli studi e nelle sperimentazioni in materia di BSE e di TSE;

è indispensabile garantire un coordinamento efficace e risolutivo tra Go-

verno e regioni nell'affrontare situazioni di crisi sanitaria in ambito anche alimentare;

bisogna assicurare indennizzi certi e veloci agli operatori che siano comunque colpiti da casi di TSE e di BSE,

impegna il Governo

a far sì che:

a) al fine di accrescere le conoscenze e di acquisire maggiori dati sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e sulla encefalopatia spongiforme bovina (BSE), il Ministero della salute prosegue il progetto strategico « encefalopatia spongiforme bovina », approvato dal consiglio nazionale delle ricerche nell'anno 1996 e coordinato dal professore Franco Valfrè. In tal senso ad ampliare le attività di ricerca e di sperimentazione del progetto strategico ed è confermato il suo organo di coordinamento. Tenendo conto sia delle evoluzioni avvenute in materia di TSE e di BSE durante le emergenze degli anni 2000 e 2001, sia delle ulteriori finalità di ricerca e di sperimentazione che l'organo di coordinamento del progetto strategico ha individuato durante il suo periodo di funzionamento ed ha segnalato come temi di rilevante importanza;

b) al fine di rendere efficaci ed efficienti i rapporti di coordinamento e di vigilanza del Ministero della salute con le regioni nell'ambito della gestione delle situazioni di emergenza sanitaria, in particolare nelle situazioni di crisi per TSE e per BSE, il ministro della salute istituisce presso le regioni interessate un sistema di allarme rapido, avente lo scopo di contribuire allo svolgimento delle attività che in tali circostanze sono previste dalla normativa comunitaria e nazionale, coordinato da un commissario nominato dal ministro della salute. In caso di inerzia o di inadempienza delle regioni nell'adottare misure e provvedimenti necessari a fronteggiare situazioni di crisi o di emergenza, il ministro della salute può conferire al commissario gli occorrenti poteri straordinari e sostitutivi. I costi derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente

atto di indirizzo potranno gravare sul bilancio ordinario del Ministero della salute.

9/1544/1. Burani Procaccini.

La Camera,

in riferimento alla grave diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina ed ai rischi connessi per la salute pubblica ed al fine di garantire al consumatore la sicurezza del prodotto alimentare,

impegna il Governo

ad incrementare i controlli sulle frodi alimentari;

a potenziare il sistema di anagrafe bovina;

a promuovere a partire dalle scuole campagne di informazione per una corretta educazione alimentare;

a concordare con le associazioni di tutela del consumatore misure atte a garantire un sistema efficace di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti destinati alla alimentazione umana;

ad adottare misure di supporto per i settori produttivi e merceologici colpiti dalla crisi della BSE.

9/1544/2. Battaglia, Zanotti, Rava, Ruzante.

La Camera,

premesso che:

è indispensabile ripristinare tutti gli strumenti finanziari atti a garantire la tutela della zootecnia nazionale colpita dalla BSE.

In particolare occorre immediatamente attivare misure specifiche per gli allevamenti direttamente interessati dalla BSE:

1. equo indennizzo per i capi abbattuti;

2. risarcimento del mancato reddito aziendale fino alla ripresa produttiva e dei maggiori costi per gli smaltimenti;

3. sostegno alla ripresa dell'attività produttiva (contributo per il riacquisto dei capi);

considerato che:

le attuali conoscenze scientifiche e le norme in atto assicurano l'assoluta protezione del consumatore dei prodotti degli allevamenti bovini;

l'esame fino ad ora attuato nei focolai di positività al test della BSE italiani, confermando ciò che è avvenuto anche all'estero, stanno dimostrando l'unicità dei casi nelle singole stalle e perciò si deve escludere con certezza l'esistenza di una epidemia;

impegna il Governo

abbandonare gli abbattimenti totali a livello di allevamento in quanto assolutamente inutili per la protezione del consumatore, gravemente dannosi per la zootecnia e difficilmente sostenibili per la finanza pubblica;

immediata sospensione degli abbattimenti negli allevamenti con test prionico

positivo fino all'emanazione della regolamentazione sull'abbattimento selettivo, mantenendo nel contempo l'attività produttiva e permettendo soltanto l'invio degli animali al macello sotto vincolo sanitario;

abrogazione della circolare Ministero sanità del 16 marzo 2001;

mettere in atto sistemi di abbattimento parziale e selettivo in relazione ad una indagine epidemiologica basata su una identificazione del bestiame bovino sufficientemente precisa anche se non di tipo strettamente anagrafico;

attuare l'abbattimento cosiddetto verticale della discendenza della vacca positiva al test prionico con distruzione degli animali, lasciando tuttavia l'opzione alle aziende di scegliere fra l'abbattimento totale e quello selettivo;

implementazione obbligatoria (con oneri a carico della pubblica amministrazione ai fini della ricerca) dei test diagnostici in vivo per i capi con oltre 24 mesi di età anche consentire la valutazione del loro significato epidemiologico.

9/1544/3. Marcora, Banti, Loddo, Lettieri, Stradiotto, Mazzuca, Meduri, Motta, Santagata, Ruggieri.

*MOZIONI VIOLANTE ED ALTRI N. 1-00015 E FRANZ ED
ALTRI N. 1-00018 SULLE FORME DI COMUNICAZIONE
DELL'INDIRIZZO POLITICO GOVERNATIVO*

(Sezione 1 – Mozioni)

La Camera,

premesso che:

il rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento è alla base della nostra forma di governo e che l'indirizzo politico si alimenta dal costante rapporto tra tali due Istituzioni;

il confronto che si sviluppa nelle aule parlamentari, soprattutto sui temi e sulle informazioni vitali per lo sviluppo del Paese, con le modalità tipiche della discussione pubblica, trasparente e in contraddittorio, non è surrogabile da altre pur necessarie e comunque successive forme di comunicazione politico-istituzionali;

per queste ultime la legislazione prevede già forme di comunicazione istituzionale dentro precisi limiti e che comunque, soprattutto ove vengano utilizzati strumenti e servizi pubblici, esse devono comunque attenersi a criteri di obiettività ed equilibrio non solo nei periodi di campagna elettorale;

impegna il Governo:

a privilegiare costantemente e tempestivamente la sede parlamentare in occasione

di comunicazioni rilevanti rispetto all'indirizzo politico, a modifiche di elementi conoscitivi necessari per l'esercizio delle funzioni del Parlamento, per il rispetto del rapporto del Governo con la propria maggioranza e per il ruolo delle opposizioni parlamentari.

(1-00015) « Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanno, Montecchi, Rognoni, Innocenti, Ruzzante, Magnolfi, Panattoni ».

(26 luglio 2001).

La Camera,

premesso che:

il rapporto di fiducia fra Governo e Parlamento è alla base del nostro sistema istituzionale e che l'indirizzo politico si alimenta anche attraverso il costante rapporto tra tali istituzioni;

il confronto che si sviluppa nel Parlamento soprattutto sui temi e sulle informazioni vitali per lo sviluppo della nazione, con le modalità tipiche della discussione pubblica, trasparente ed in contraddittorio, non è surrogabile da altre

pur necessarie forme di comunicazione politico-istituzionali;

per queste ultime la legislazione prevede già forme di comunicazioni istituzionali all'interno di precisi limiti;

impegna il Governo

a considerare sempre centrale e insostituibile la sede parlamentare quale

luogo privilegiato di dibattito, di confronto e di comunicazioni politiche.

(1-00018) « Franz, La Russa, Amoruso, Cannella, Alberto Giorgetti, Garnero Santanchè, Armani, Messa, Arrighi, Conti, Tagliatela, Benedetti Valentini, Bellotti, Briguglio, Maggi, Fragalà, Lisi, Canelli, Caruso ».